

FONDAZIONE BNL

Regolamento

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1.1 Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità attraverso i quali la Fondazione BNL (di seguito, anche solo “Fondazione”) opera per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.

Art. 2 – Principi Generali

2.1 La Fondazione opera mediante l'erogazione di somme di denaro, di servizi

2.2 Le attività di erogazione possono avvenire, esclusivamente, a sostegno di iniziative di utilità sociale nei seguenti settori:

- ricerca
- arte e cultura
- sanità
- solidarietà

2.3 La scelta delle attività e dei soggetti destinatari delle erogazioni deve avvenire sulla base del principio di trasparenza e della piena corrispondenza con gli scopi della Fondazione.

Art. 3 – Soggetti destinatari delle erogazioni

3.1 La Fondazione dispone erogazioni esclusivamente a favore di soggetti che presentino i requisiti previsti dal presente Regolamento e dallo Statuto, nel rispetto della legge

3.2 I soggetti destinatari delle erogazioni devono in ogni caso:

- a) perseguire fini di utilità sociale, artistico-culturale, ambientale o di promozione dello sviluppo economico;
- b) non perseguire, nemmeno indirettamente, fini di lucro.

Art. 4 – Soggetti esclusi dalle erogazioni

4.1 Sono escluse le erogazioni, dirette o indirette, a favore di:

- a) persone fisiche, salvo quanto disposto al successivo articolo 5;
- b) imprese di qualsiasi natura, salvo le imprese esercitate in via strumentale ed accessoria dalla Fondazione e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
- c) partiti o movimenti politici;
- d) organizzazioni sindacali o di patronato;
- e) soggetti che mirano o praticano limitazioni della libertà o che offendono la dignità della persona umana e promuovono o praticano forme di discriminazione in base a razza, religione, età, sesso, luogo di nascita;
- f) associazioni sportive professionistiche o dilettantistiche, salvo nel caso in cui l'attività sia diretta a promuovere la pratica dello sport tra disabili.

Art. 5 – Premi e borse di studio ed erogazioni di sollievo

5.1 La Fondazione può destinare erogazioni a favore di persone fisiche esclusivamente a titolo di premi o borse di studio o a sollievo di situazioni di

speciale disagio personale, con particolare riguardo a persone che si siano distinte in campo scientifico, artistico o sociale.

5.2 A tali erogazioni la Fondazione non può destinare più di euro 50.000,00 su base annua, salvo diversa decisione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 – Attività destinatarie delle erogazioni

6.1 La Fondazione finanzia progetti con obiettivi chiari e definiti in linea con gli scopi statuari, sia propri, sia in collaborazione con altre associazioni, sia di terzi, su domanda o in base a bando.

6.2 La Fondazione sostiene le attività nel campo del volontariato.

Art. 7 – Attività escluse dalle erogazioni

7.1 La Fondazione non finanzia interventi al di fuori degli ambiti statuari e non specificamente deliberati dal competente Organo statuario.

7.2 Le somme riconosciute dalla Fondazione sono destinate, di norma, al finanziamento di uno specifico progetto e quindi sono escluse le spese connesse all'attività ordinaria/amministrativa del soggetto finanziato.

Art. 8 - Documento di programmazione

8.1 Il Segretario Generale predispone il documento di programmazione che viene approvato dal Consiglio di Amministrazione nel mese di giugno di ogni anno.

8.2 Nell'approntare il documento di programmazione, il Segretario Generale può sentire il parere di esperti o costituire commissioni consultive.

8.3 Nell'ambito della deliberazione del documento di programmazione, il Consiglio di Amministrazione può, su proposta del Segretario Generale, determinare preventivamente le quote da destinare ad ogni singola attività statutaria.

8.4 Nell'adottare il documento di programmazione, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Segretario Generale, può riservare una quota di fondi disponibili ad erogazioni per casi non previsti di particolare urgenza, gravità o valore umanitario.

Art. 9 – Procedura di approvazione delle erogazioni su domanda

9.1 Al di fuori dell'ipotesi di cui al successivo art. 10, le erogazioni sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione in base a specifica domanda scritta, previa istruttoria del Segretario Generale.

9.2 Ove la singola erogazione superi la soglia di euro 200.000,00, il Consiglio di Amministrazione può richiedere preventivo parere al Consiglio di Gestione, se istituito.

9.3 La forma, i requisiti delle domande, le modalità della presentazione e la tipologia dei documenti a corredo sono stabiliti con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Segretario Generale.

9.4 Il Segretario Generale, in fase di istruttoria, può richiedere modifiche ed integrazioni delle domande e della documentazione.

9.5 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Segretario Generale, può deliberare anche solo il finanziamento parziale di un progetto, nonché un frazionamento dell'erogazione.

9.6 Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione relativamente alle erogazioni su domanda, sono contenute in verbali in cui sono riportate le motivazioni che giustificano l'approvazione o il rifiuto.

9.7 Il Consiglio di Amministrazione può delegare i poteri deliberativi a favore del Segretario Generale, stabilendone i limiti

9.8 E' facoltà della Fondazione non procedere all'erogazione anche dopo la deliberazione qualora venga a conoscenza di fatti e/o situazioni che, se note, non avrebbero permesso di assumere la deliberazione.

Art. 10 - Procedura di approvazione delle erogazioni con bando

10.1 La Fondazione può sottoporre ad una procedura di gara, attraverso un bando, i progetti relativi a singole iniziative previamente deliberate dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito del documento di programmazione.

10.2 Il bando contiene l'invito a proporre progetti al vaglio della Fondazione, il cui contenuto viene deliberato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Segretario Generale (di seguito si trascrive, a titolo esemplificativo, un elenco di elementi che potrebbero essere inseriti nel bando).

a) l'indicazione del settore di intervento in cui deve essere realizzato il progetto, il relativo ambito territoriale di svolgimento e di ricaduta; gli obiettivi che la

Fondazione si propone di conseguire e le linee guida di svolgimento del progetto che si intendono privilegiare;

- b) l'indicazione delle attività, eventualmente, escluse da erogazione;
- c) l'entità massima dell'erogazione e la sua durata;
- d) gli obblighi e gli oneri posti a carico dei proponenti in caso di conseguimento dell'erogazione richiesta;
- e) i requisiti soggettivi che i proponenti devono necessariamente possedere;
- f) la documentazione che deve essere prodotta a cura dei richiedenti a pena di esclusione;
- g) il termine entro il quale, dalla pubblicazione del bando, i soggetti interessati devono presentare la propria proposta;
- h) le indicazioni relative al contenuto del progetto che deve sempre contenere una descrizione dettagliata del medesimo delle sue diverse fasi di realizzazione e della sua durata, l'indicazione dei soggetti che ne sono i beneficiari ultimi, gli scopi perseguiti e i risultati attesi e degli eventuali soggetti che contribuiscono all'esecuzione del progetto;
- i) l'avvertimento che l'accettazione della proposta e la successiva erogazione sono subordinate all'onere, imposto al richiedente, di fornire tutte le informazioni richieste; l'ulteriore avvertimento che la Fondazione ha la facoltà di non procedere all'erogazione anche dopo la deliberazione qualora venga a conoscenza di fatti e/o situazioni che, se conosciute, prima non avrebbero dato corso alla deliberazione stessa, nonché la facoltà di ripetere quanto sia risultato indebitamente erogato.

10.3 Il bando specifica se la proposta deve essere corredata da uno studio di fattibilità del progetto e le modalità cui deve attenersi tale studio.

10.4 Il bando può prevedere che i soggetti interessati possano presentare una prima domanda in forma sintetica con l'onere di presentare, successivamente, una proposta completa se superano il primo livello di selezione.

10.5 Sulla base dell'istruttoria compiuta dal Segretario Generale e della relativa graduatoria dallo stesso predisposta, il Consiglio di Amministrazione delibera l'approvazione del progetto o dei progetti ritenuti più meritevoli. Il Consiglio di Amministrazione può condizionare l'approvazione di un progetto all'adozione di modifiche.

10.6 Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione sono contenute in un verbale in cui è riportata la graduatoria e le motivazioni che giustificano l'approvazione di uno o più progetti e il rifiuto degli altri.

10.7 Il Consiglio di Amministrazione può delegare i poteri deliberativi a favore del Segretario Generale, stabilendone i limiti.

Art. 11- Comunicazione delle decisioni della Fondazione ed invito a contrarre

11.1 Ogni decisione positiva o negativa assunta dalla Fondazione sulle richieste di cui all'art. 9 e sulle proposte presentate in risposta al bando, è comunicata per iscritto ai proponenti agli indirizzi da essi indicati nella domanda.

11.2 Alla comunicazione della decisione di approvazione adottata dal competente organo della Fondazione è allegata la documentazione che il soggetto richiedente o proponente deve sottoscrivere per poter ricevere l'erogazione.

11.3 Le modalità, le caratteristiche e il testo dei contratti sono definiti da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. Alla mancata sottoscrizione del contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera di approvazione, salvo casi di forza maggiore, conseguirà la revoca della delibera stessa da parte del competente organo della Fondazione.

Art. 12 – Verifica dell'attuazione dei progetti

12.1 La Fondazione, di norma, verifica l'attuazione dei progetti finanziati anche con l'ausilio di esterni.

12.2 La verifica comporta il controllo sul puntuale rispetto del progetto e del contratto da parte del destinatario dell'erogazione; a tal fine, la Fondazione ha il diritto di richiedere informazioni, documenti, nonché di accedere ai luoghi di realizzazione del progetto.

12.3 Alla conclusione del progetto, gli uffici della Fondazione, incaricati della verifica, redigono una relazione per il competente organo deliberante.

12.4 I soggetti destinatari di erogazione sono obbligati a formulare una relazione finale a conclusione del progetto.

12.5 Qualora la verifica dia esito negativo il competente organo deliberante, su proposta del Segretario Generale, può decidere la sospensione dell'erogazione, in caso di finanziamento frazionato, o la risoluzione del contratto, dando le necessarie indicazioni sulle iniziative da assumere nei confronti del destinatario inadempiente.

Art.13 - Pubblicità

13.1 Il presente Regolamento, il bilancio di esercizio, la relazione sulla gestione e quella del Collegio dei Revisori, i bandi di erogazione, l'estratto dei programmi annuali relativi alle erogazioni, nonché ogni altro documento destinato alla diffusione, sono resi pubblici nelle seguenti forme:

- a) tenuti a disposizione, presso la sede della Fondazione, di chiunque voglia prenderne visione;
- b) pubblicazione sul sito internet della Fondazione, ove realizzato.

Art. 14 - Entrata in vigore

14.1 Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.